



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 12 aprile 2022*

---

## ESENZIONE IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE: DUBBI DELLA CONSULTA SUL DIVERSO TRATTAMENTO TRA FAMIGLIE, UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l'esenzione dall'IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l'esenzione dall'imposta - far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare?

Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell'articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l'esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare (si veda il [comunicato stampa del 24 marzo scorso](#)). [L'ordinanza n. 94](#) depositata oggi (redattore il giudice Luca Antonini) spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest'ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l'interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i *partner* dell'unione civile l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

L'ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei *partner* di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».

La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull'incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».

Ha poi concluso che, sebbene l'articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».

Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

Roma, 12 aprile 2022